

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI, ZICCARDI, CAZZATO, GAROLI, GRAZIOLI, MANENTE COMUNALE, LUCCHI Giovanna, BRANCA, DALLE MURA e GADALETA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Inquadramento previdenziale dei lavoratori adibiti a lavori forestali e di manutenzione ed esercizio di opere di bonifica e irrigazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che sottoponiamo al vostro esame, ha lo scopo di risolvere l'annoso problema dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori adibiti a lavori forestali o di manutenzione ed esercizio di opere di bonifica ed irrigazione.

Come è noto, sinora questi lavoratori sono stati inquadrati in relazione alla natura degli enti alle cui dipendenze sono stati assunti. Poichè le attività elencate nell'articolo 1 del disegno di legge sono di natura agricola, i proponenti ritengono che sia quanto mai giusto ed opportuno inquadrare, ai fini assicurativi e previdenziali, nel settore agricolo gli operai che vi sono addetti. Siffatta soluzione del problema, oltre a tener conto della natura agricola delle predette attività lavorative, è resa indispensabile dall'esigenza di rendere uniforme la di-

sciplina previdenziale ed assicurativa per tutte le cooperative e loro consorzi che, soprattutto per conto delle Regioni, gestiscono e provvedono alla manutenzione delle opere indicate all'articolo 1.

Per quanto concerne l'aspetto contributivo, si è ritenuto di non estendere i benefici di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, giacchè le agevolazioni ivi previste si giustificano soltanto per le aziende agricole che, ubicate nei territori montani, si trovano ad essere evidentemente svantaggiate rispetto a quelle situate in pianura o in collina.

Confidiamo quindi in una sollecita approvazione del presente disegno di legge che, per le ragioni brevemente illustrate, ha per oggetto la soluzione di un problema non ulteriormente differibile.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ad ogni effetto di legge ed ai fini dei trattamenti assicurativi e previdenziali sono lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato dai consorzi di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di bonifica montana, nonché dai consorzi montani di prevenzione e dai consorzi idraulici e di scolo, impiegati in attività di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti di bonifica e di quelli irrigui e di miglioramento fondiario, ovvero addetti a lavori di forestazione, di rimboschimento e di manutenzione di opere idraulico-forestali o idraulico-agrarie dei terreni, anche se svolti in regime di concessione a cooperative e loro consorzi.

Non si applicano alle attività di cui al precedente comma le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per i periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali si considera adempiuto nei casi in cui sia stato già effettuato con l'osservanza delle modalità proprie del settore dell'agricoltura.